

CONSORZIO. M.F. di CASTELFONDO

Via D. Alighieri, 19
38020 CASTELFONDO (TN)

RACCOMANDATA A.R.

Egr. sig.
Guerino Ianes
Via Fontanelle, 1
38020 CASTELFONDO (TN)

Egr. sig.
Pierino Ianes
(deceduto)

Castelfondo, 28 gennaio 2015

Oggetto: Lavori di costruzione bacino per irrigazione in loc. Ronchi
Occupazioni temporanee.

Con determina del Dirigente del Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale della P.A.T. n. 727 di data 20 settembre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori in oggetto indicati.

Oltre alla necessità di occupazioni definitive, il progetto prevede delle occupazioni temporanee per stabilire cantieri, per depositare materiali, per praticare passaggi provvisori, per permettere la realizzazione di opere d'arte e relativi scavi e per lo spostamento o ripristino di sottoservizi, su terreno di cui è proprietaria la S.V.

L'occupazione sarà autorizzata con determina del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della P.A.T., richiesto ed emesso secondo quanto previsto dagli art. 26, 27 e 28 della L. P. 18.02.1993, n. 6 e s.m..

L'area interessata all'occupazione temporanea sulle realtà, di cui la S.V. è proprietaria, è pari a:

• p.f. 2047	C.C. Castelfondo	mq	525
• p.f. 2038	C.C. Castelfondo	mq	186
• p.f. 2036	C.C. Castelfondo	mq	994
• p.f. 2035	C.C. Castelfondo	mq	369


La durata dell'occupazione temporanea decorrerà dalla data del decreto sopracitato e si protrarrà fino all'ultimazione dei lavori relativamente all'area interessata, per un periodo, comunque, non superiore a mesi 24.

L'indennità prevista dalla legge, per tale occupazione, sarà determinata con determinazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della P.A.T.

Al termine dei lavori si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi ed a quantificare gli eventuali danni arrecati.

Entro il termine di 20 giorni dalla data dell'avvenuto ricevimento della presente, la S.V. ha facoltà di presentare le proprie osservazioni al Presidente della Giunta Provinciale per il tramite dello scrivente Consorzio M.F. di Castelfondo, ai sensi del comma 2° dell'art. 27 della menzionata L. P. n. 6/93 e s.m..

Distinti saluti


(Elio Turri – Presidente)

Allegati: art. 26,27 e 28 della L.P. 6/93 e s.m.

Estratto planimetria delle occupazioni temporanee

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Articolo 26

Interventi consentiti

1. Le aree necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di pubblica utilità possono essere occupate temporaneamente per stabilire cantieri, per deposito di materiale, per praticarvi passaggi provvisori e per altri usi necessari.

2. All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.

Articolo 27

Procedura.

1. Chi abbia interesse all'occupazione presenta domanda al Presidente della Giunta provinciale con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle modalità di utilizzo, nonché della facoltà di cui al comma 2.

2. La domanda è corredata della prova della sua notificazione ai proprietari interessati i quali, entro il termine di venti giorni, hanno facoltà di presentare le loro osservazioni al Presidente della Giunta provinciale.

Articolo 28

Decreto di occupazione temporanea

1. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni il Presidente della Giunta provinciale, se ritiene fondata la domanda, autorizza con proprio decreto l'occupazione fissandone la durata, le modalità, le eventuali limitazioni, nonché la relativa indennità.

2. L'indennità, determinata dal servizio espropriazioni, è dovuta per ogni anno nella misura del ~~12~~ per cento dell'indennità di espropriazione calcolata a norma del capo III del titolo I e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo, a decorrere dalla data di emissione del decreto. Alla fine dell'occupazione sono altresì quantificati eventuali danni derivati dalla medesima.

3. Il decreto è notificato al richiedente l'occupazione temporanea e ai proprietari interessati nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

4. L'indennità fissata con il decreto di occupazione temporanea è pagata dal richiedente l'occupazione medesima a fine occupazione, ovvero semestralmente qualora la stessa si protragga per più di sei mesi e per ogni semestre risulti dovuta una somma superiore al lire 100.000. (19)

(19) articolo così modificato dall'articolo 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10

scala 1:2880

